

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE DA PARTE DEI DIRIGENTI DEL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE A SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' CLINICA DEL P.S. DI OMEGNA E PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI A FAVORE DEI DEGENTI DEL COQ DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO PRESENTE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI OMEGNA

TRA

L'ASL VCO, rappresentata per il presente provvedimento dal Direttore della SOC di Medicina e Chirurgia d'urgenza Dr. Paolo Gramatica

E

IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE rappresentata dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci

Premesso che:


- in data 29/07/2002 si è costituita la Società denominata Centro Ortopedico di Quadrante Madonna del Popolo di Omegna S.p.A. avente per oggetto la gestione del Presidio Ospedaliero Madonna del Popolo di Omegna attraverso una sperimentazione gestionale con partner-ship mista pubblico (51%) e privato (49%);
- con D.G.R. 7/01/2003 n. 13-8175 la Giunta regionale ha approvato l'avvio definitivo della sperimentazione gestionale citata;
- con successive DD.GG.RR. la sperimentazione gestionale è stata più volte prorogata sino alla D.G.R. n. 14-1733 del 21/03/2011 con la quale la Regione ha autorizzato nuova proroga fino al 7/01/2012 a norma dell'art. 18 della L.R. 27/12/2010 e nelle more del riassetto del sistema sanitario regionale.

Dato atto che:

- con L.R. Piemonte n. 1 del 31/01/2012 l'art. 23 della L.R. n. 12 del 23/05/2008 è stato sostituito dall'art. 23 " Partecipazioni societarie di aziende sanitarie regionali. Programmi di sperimentazione gestionale" con la previsione che i programmi sperimentali abbiano una scadenza quinquennale e che, per i programmi già scaduti, quali quello della sperimentazione gestionale del COQ, si addivenisse ad una verifica della Giunta Regionale al fine dell'adozione dei successivi provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo;
- con DGR 18-3351 del 3 febbraio 2012 è stata autorizzata la prosecuzione della sperimentazione gestionale del COQ per il periodo necessario alla Giunta Regionale per effettuare le valutazioni di cui al comma 6 poc'anzi citato nonché per l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui al comma 8 e comunque fino al 31/12/2012;

Evidenziato che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO n. 180 del 20 luglio 2012 è stata integrata ed approvata la relazione inerente la fase di sperimentazione gestionale con documento aggiornato al 31/05/2012 e trasmesso alla Regione Piemonte al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza per la trasformazione ordinaria della Società entro la scadenza del 31/12/2012;



- con relazione dell'ASL VCO del novembre 2012 è stata altresì definita la proposta di riassetto organizzativo e funzionale della Società COQ Spa per la fase della gestione ordinaria dei servizi;
- **la Regione Piemonte con D.G.R. 28 dicembre 2012 n. 69-5191 ha accolto la richiesta dell'ASL VCO ed ha autorizzato la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria della sperimentazione gestionale del COQ;**

Dato atto che :

- con la DGR sopra citata la struttura dell'Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, gestita dalla S.p.A. Centro Ortopedico di Quadrante, è a tutti gli effetti un ospedale pubblico che va ad integrarsi nella rete dei servizi territoriali ed ospedalieri dell'ASL territoriale di riferimento e che viene richiesto *che l'ASL provveda ad un'integrazione funzionale del presidio nell'ambito delle strutture che insistono sul territorio di competenza al fine di programmare strategicamente l'offerta congiunta delle prestazioni sanitarie sul territorio, per migliorare la qualità delle stesse e contenere i costi ottimizzando la sinergia delle risorse*
- che è stata nuovamente riconosciuta l'importanza della funzione territoriale del Pronto Soccorso di Omegna h. 24 nel P.S.S.R. 2012-2015
- che si sono valutate le possibili concrete sinergie tra i dirigenti medici del Centro Ortopedico e dell'ASL VCO sia in considerazione dei volumi di attività strettamente correlati all'area di emergenza urgenza (sia per gli utenti esterni che per i degenti presso la struttura in questione) sia in funzione della carenza di personale dirigente presso l'ASL VCO.

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PRESTAZIONI DEL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE A SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' CLINICA DEL PRONTO SOCCORSO DI OMEGNA

a) Il Centro Ortopedico di Quadrante garantisce all'ASL VCO il supporto e l'integrazione dell'attività clinica del Pronto Soccorso di Omegna mediante turni dei dirigenti medici dell'Area di Degenza del Reparto di Medicina della struttura stessa.

L'attività di prestazioni d'opera professionale sopra citata comporta il seguente corrispettivo al Centro Ortopedico di Quadrante:

- Il compenso orario per l'attività di collaborazione viene determinato tra le parti nel rispetto delle tariffe previste dalla Regione Piemonte con circolare 2477/UC/SAN del 14/08/2006 per le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del S.S.N. che prevede un "compenso massimo di €. 60,00/ora". Le parti concordano una tariffa a turno di 12 ore di €.250,00/// pari ad una tariffa oraria omnicomprensiva di €.20,84//;

a

4

0

b) L'organizzazione dell'attività espletata dai dirigenti del Centro Ortopedico di Quadrante durante l'effettuazione di turni presso il Pronto Soccorso di Omegna ricade sul Direttore Sanitario del Centro stesso.

c) L'ASL VCO provvede alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'accesso alla propria struttura di Pronto Soccorso (Responsabilità civile ed infortunio) in riferimento all'attività che viene svolta dai dirigenti dell'area di degenza di Medicina del COQ in orario di servizio.

d) Permane in capo al Direttore della SOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza ed al Direttore f.f. della SOC SITRPO l'organizzazione e la responsabilità dell'attività espletata dal restante personale di supporto durante tutti i turni di guardia.

ART. 2 – PRESTAZIONI DEI DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI OMEGNA A FAVORE DI DEGENTI PRESSO IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

a) L'ASL VCO garantisce, attraverso il personale medico presente in turno presso il Pronto Soccorso di Omegna, interventi a chiamata per degenti ricoverati presso i reparti del COQ, per situazioni di emergenza urgenza, durante le fasce orarie non coperte direttamente da guardia attiva da parte di personale medico della struttura (dalle ore 20,00 alle ore 8,00).

b) L'intervento dei dirigenti del P.S. di Omegna potrà essere espletato sia recandosi presso il reparto di degenza, sia chiedendo che il paziente venga trasportato presso i locali del Pronto Soccorso ad insindacabile parere del dirigente medico in turno presso il P.S. stesso. Saranno individuate dal Direttore M.C.U. e dal Direttore Sanitario del COQ le condizioni cliniche oggetto di intervento da parte dei dirigenti medici del Pronto Soccorso di Omegna.

c) L'attività di cui sopra che il personale dell'ASL VCO in turno presso il Pronto Soccorso di Omegna garantisce su chiamata per i degenti presso i reparti del COQ, per situazioni di emergenza urgenza, nelle fasce orarie non coperte direttamente da guardia attiva da parte del personale dirigente del Centro Ortopedico di Quadrante comporta il seguente corrispettivo all'ASL VCO che risulta analogo a quello determinato per le prestazioni d'opera professionale effettuate dai dirigenti dell'area di degenza della Medicina del COQ:

- Il compenso orario per l'attività di collaborazione viene determinato tra le parti nel rispetto delle tariffe previste dalla Regione Piemonte con circolare 2477/UC/SAN del 14/08/2006 per le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del S.S.N. che prevede un "compenso massimo di €. 60,00/ora". Le parti concordano una tariffa a turno di 12 ore di €.250,00/// pari ad una tariffa oraria omnicomprensiva di €.20,84//.

d) Per ogni prestazione effettuata si concorda altresì che la stessa determini una valorizzazione quantificata come da nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni



ambulatoriali. Detto corrispettivo sarà attribuito alla struttura Medicina e Chirurgia d'Urgenza dell'ASL VCO con conseguente debito orario per il personale dirigente medico.

e) Il Centro Ortopedico di Quadrante provvederà alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'attività di consulenza effettuata dai dirigenti medici presenti in turno presso il Pronto Soccorso di Omegna ai degenti del Centro Ortopedico di Quadrante (RCT ed infortuni).

ART. 3 – VERIFICHE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Sia il Centro Ortopedico di Quadrante, per le prestazioni effettuate a favore del Pronto Soccorso di Omegna, che l'ASL VCO (attraverso il Direttore della SOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza) per le prestazioni effettuate a favore di degenti presso il COQ, dovranno reciprocamente rendicontare analiticamente i turni e le prestazioni effettuate.

Esperate le verifiche di rito il Centro Ortopedico di Quadrante e l'ASL VCO per quanto di rispettiva competenza dovranno mensilmente emettere fattura alla controparte.

I corrispettivi dovranno essere pagati entro 60 giorni data ricevimento fattura.

ART. 4 – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI e DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

L'ASL VCO ed il Centro Ortopedico di Quadrante, attraverso gli aggiornamenti dei documenti relativi al DVR ed al DUVRI adotteranno le misure di prevenzione e protezione individuate.

ART. 5 – PRIVACY

Il Centro Ortopedico di Quadrante e l'ASL VCO, ai sensi dell'art. 11 e ss. Del D.Lgs. 196/2003, utilizzeranno i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Il Centro Ortopedico di Quadrante e l'ASL VCO assicurano che il proprio personale s'impegna a mantenere la riservatezza sia dei dati che dei documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta presso il P.S. di Omegna, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 6 – DURATA DELL'ACCORDO

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 2013

Il rapporto convenzionale in oggetto potrà essere rinnovato per la prosecuzione della convenzione di cui trattasi, previo accordo scritto tra le parti e nuova stipula.

Le parti si riservano la facoltà di modificare il presente accordo, o di revocarlo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 giorni prima, a mezza lettera raccomandata con avviso di ricevimento fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.



ART. 7 – CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia insorgente tra le parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta in via esclusiva avanti il Foro del Tribunale di Verbania.

ART. 8 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e contrattuali vigenti in materia.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso , ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE SOQ M.C.U.

Dr. Paolo Gramatica

Data _____



IL DIRETTORE GENERALE COQ

Dr. Mauro Carducci

Data _____

